



**PRINCÌPI REGOLE E SISTEMA**

**Biblioteca di diritto privato**

*Coordinata da R. Calvo - A. Ciatti Càimi - G. De Cristofaro*

*Sezione Monografie*

**Alessandro Benni de Sena**

# **ACQUISTO DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA E DIRITTO EREDITARIO**

*Il family buy-out: modelli, vantaggi e criticità*



**G. Giappichelli Editore – Torino**

## PARTE I

### PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO EREDITARIO E STRUMENTI ALTERNATIVI ALLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

SOMMARIO: 1. Introduzione: *family buy-out* e la questione dell'accesso al capitale di rischio e del passaggio generazionale nell'impresa. – 2. Le questioni e l'inquadramento dei c.d. negozi transmorte: la logica della successione a causa di morte. – 3. (segue) Le questioni e l'inquadramento dei c.d. negozi transmorte: la logica del "contratto". – 4. Valutazioni sul sistema normativo di riferimento. – 4.1. La donazione di partecipazione sociale e collazione: un esempio di rapporto tra logica ereditaria e logica del contratto. – 5. I singoli negozi transmorte. Cenni. – 5.1. La donazione modale. – 5.2. Mandato *post mortem* e negozio fiduciario. – 5.3. Contratto a favore di terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, contratto di assicurazione sulla vita, società fiduciarie e SIM. – 5.4. Deposito bancario a favore di terzo. – 5.5. Rendita vitalizia e vitalizio alimentare a favore di terzo. – 5.6. Il *trust*. Il caso della farmacia e della tabaccheria. – 5.7. La c.d. fondazione fiduciaria. – 6. La successione nelle quote societarie. Le società di capitale. Cenni. – 6.1. Le società di persone. Clausole di continuazione e di consolidazione. Cenni. – 6.2. (segue) Clausole di continuazione e accettazione con beneficio di inventario. Cenni.

#### 1. INTRODUZIONE: *FAMILY BUY-OUT* E LA QUESTIONE DELL'ACCESSO AL CAPITALE DI RISCHIO E DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELL'IM- PRESA

Il *family buy-out* costituisce una variante del c.d. *leveraged buy-out*, un'operazione commerciale e finanziaria fondata sull'indebitamento per l'acquisizione di un'impresa. Si tratta di un'operazione straordinaria di ristrutturazione aziendale, di acquisizione mediante l'indebitamento.

Il *family buy-out* si contraddistingue, rispetto alla figura generale del *leveraged buy-out*, per i soggetti che procedono all'operazione (i familiari). Mira all'acquisizione della società bersaglio (facente capo in tutto o in parte ad un gruppo familiare) mediante l'indebitamento di altra società appositamente creata per acquistare la società bersaglio e che fa capo alla persona che si intende favorire. Quale variante del *leverage*, lo strumento può essere usato per acquisire il controllo della società (e la relativa gestione) senza possedere personalmente i mezzi per l'acquisto, tramite la modifica sostanziale della posizione

apicale o la fine della convivenza con soci-familiari. Sarà la stessa società bersaglio a ripagare il debito, mediante la sua capacità di generare flussi di cassa.

Perché tale operazione può interessare il diritto ereditario?

Il *family buy-out*, nella descrizione offerta, è un'operazione *inter vivos* attuale, apparentemente estranea, di per sé, alla materia successoria. Tuttavia, può interessare il diritto delle successioni a causa di morte sotto una diversa prospettiva, perché si può inserire, come vedremo, nella tematica del passaggio generazionale nell'azienda.

Emerge, allora, l'esigenza di coordinamento tra due settori dell'ordinamento, quello prettamente patrimoniale/contrattuale e quello ereditario.

Si pone l'interesse ad instaurare un proficuo dialogo tra le successioni *mortis causa* e il contratto. Oltre ai noti limiti all'autonomia privata in materia ereditaria (dati dal divieto dei patti successorî e dai vincoli derivanti dalla successione necessaria, cui si aggiunge il divieto di sostituzione fedecommissoria), la questione del passaggio generazionale può essere visto dalla diversa visuale dei futuri eredi che vogliono accedere al capitale di rischio, ma non hanno i mezzi economici per farlo.

Il tema dell'agevolazione del passaggio generazionale dell'impresa è ormai da tempo all'attenzione degli operatori del settore a livello internazionale, europeo e interno. Da anni la dottrina economica e finanziaria ha sollevato ed analizzato il problema, individuando diverse soluzioni pratiche, che si caratterizzano per la complessità dell'operazione contrattuale, la quale non è limitata al ricorso ad un solo negozio (ad esempio, *trust* variamente costruito attraverso istituti noti come la riserva di usufrutto di quote societarie, mantenimento di cariche sociali, patti parasociali; *private equity*; *holding* di famiglia; *private insurance*, etc.)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In letteratura si veda almeno HANDLER W.C., *Succession in family firms: A mutual role adjustment between entrepreneur & next-generation family members*, in *Entrepreneurship Theory and Practice*, 15, 1990; HANDLER W.C.-KRAM K.E., *Succession in family firms: The problem of resistance*, in *Family Business Review*, n. 1., 1998; SHARMA P.-CHRISMAN J.J.-CHUA J.H., *Succession planning as planned behaviour: Some empirical results*, in *Family Business Review*, 16, 1-15, 2003; BJUGGREN P.O.-SUND L.G., *Strategic decision making in intergenerational successions of small and medium size family-owned businesses*, in *Family Business Review*, vol. 14, n. 1, 2001; CADIEUX L., *La succession dans les PME familiales: proposition d'un modèle de réussite du processus de désengagement du prédécesseur*, in *Revue Internationale du PME*, vol. 18, n. 3-4, 31-50, 2005; CHIRICO F.-NORDQVIST M., *Dynamic capabilities and transgenerational value creation in family business*, in *International Small Business Journal*, October 2009; MERTENS C., *Herausforderungen für Familienunternehmen im Zeitverlauf*. Köln: Josef Eul Verlag, 2009; HALTER F.-SCHRÖDER R., *Unternehmensna-*

A livello nazionale l'interesse è spesso concentrato su singole problematiche (ad esempio, le clausole societarie di continuazione del rapporto sociale in caso di decesso del socio; singoli contratti *trans mortem*; l'auspicio di un superamento dei limiti della successione *mortis causa* in termini di divieto dei patti successori e di quota di legittima per valorizzare la natura produttiva del bene azienda caduto in successione, etc.).

In ambito europeo, è nota la raccomandazione della Commissione del 1994, che esprime esigenze, già emerse da tempo, di tutela e favore per il passaggio generazionale.

Successivamente, il legislatore nazionale ha cercato di fornire una risposta introducendo, nel 2006, l'istituto del patto di famiglia (artt. 768 *bis* ss. cod. civ.), che, tuttavia, non sembra avere riscontrato il successo auspicato<sup>2</sup>. Una delle ragioni dell'insuccesso risiede proprio nel fatto che la nuova generazione potrebbe non avere gli strumenti o le risorse economiche per accedere al capitale di rischio (ossia la liquidità necessaria per soddisfare i diritti degli eredi legittimari) ed evitare le limitazioni date dal divieto dei patti successori e dalla tutela della quota di riserva ai legittimari.

Nell'ambito europeo, nel piano *Horizon 2020*, all'interno del pilastro *Industrial Leadership*, la sezione *Accesso alla Finanza di Rischio* raccoglie degli strumenti finanziari volti a supportare le aziende ed altri tipi di organizzazioni attive nei settori di Ricerca e Innovazione nell'accesso a prestiti, garanzie, controgaranzie, finanziamenti ibridi o mezzanino ed a strumenti di *equity* per favorire la ricerca e l'innovazione.

Tale piano potrebbe favorire il subentro della nuova generazione, che abbia idee imprenditoriali da sviluppare, ma non gli strumenti economici per l'accesso o, meglio, per la successione nell'impresa familiare senza incorrere nei limiti ricordati.

Il *family buy-out* può essere utile proprio per acquisire il controllo della società (e la relativa gestione) senza possedere personalmente i

---

*chfolge in der Theorie und Praxis: Das St. Galler Nachfolge Modell*. Bern: Haupt Verlag, 2010; HALTER F.-SCHRÖDER R., *Das St. Galler Nachfolge-Modell. Ein Rahmenkonzept zum Planen, Gestalten und Umsetzen einer ganzheitlichen Unternehmensnachfolge*, Haupt Verlag, 2017; SCHILLACI C.E., *I processi di transizione imprenditoriale nelle imprese familiari*, Torino, 1990; BERTELLA V., *La pianificazione del ricambio generazionale nelle imprese familiari*, Padova, 1995; MONTANARI S., *Le aziende familiari. Continuità e successione*, Padova, 2003; GIARETTA E., *Vitalità e longevità d'impresa. L'esperienza delle aziende ultracentenarie*, Torino, 2004; COMPAGNO C., *Piccole e medie imprese in transizione. Una comparazione internazionale*, Torino, 2006.

<sup>2</sup> SCIARRINO V., *Famiglia e impresa: convivenza, conflitti e trapasso generazionale*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, *passim*.

mezzi per l'acquisto. Quindi può rispondere all'esigenza particolare di accesso al capitale di rischio nel passaggio generazionale.

Se a livello normativo non è rintracciabile, come vedremo, una predisposizione di specifici costrutti negoziali (ad eccezione del patto di famiglia) volti a favorire la pianificazione successoria, l'analisi e la predisposizione di operazioni contrattuali "complesse" pare appannaggio del mondo economico-finanziario, che cerca di offrire strumenti sofisticati per raggiungere lo scopo della trasmissione della ricchezza imprenditoriale, massimizzando l'aspetto economico sia in termini di bilancio, sia in termini di fiscalità.

Spesso, tuttavia, questa logica del "contratto" si può scontrare con quella della successione a causa di morte, perché il diritto ereditario pare frapporre molti limiti all'autonomia privata nella gestione del passaggio generazionale. Tale aspetto va approfondito nel paragrafo seguente.

Prima di procedere oltre, tuttavia, vi sono anche due elementi storici e fattuali da considerare in un'ottica di governo del diritto: i bassi tassi di natalità e l'aumento dell'aspettativa di vita con aumento della proporzione di persone anziane rispetto al totale della popolazione.

Tali aspetti sono presi in considerazione sia a livello mondiale (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile)<sup>3</sup>, che europeo (recente, Quadro Finanziario Pluriennale della Commissione Europea del 2 maggio 2018)<sup>4</sup>.

*Le trasformazioni demografiche*, l'accentuato invecchiamento della popolazione, il calo della natalità, la crescita dei *flussi migratori* in entrata e l'aumento della sopravvivenza e del periodo di vita in buona salute impongono risposte in *azioni di age management*, ovvero azioni di trasferimento e salvaguardia delle conoscenze e delle competenze acquisite nel contesto lavorativo e di introduzione di competenze e conoscenze innovative adeguate ai cambiamenti – sociali, economici e culturali – in atto.

Tutti i "passaggi" – e a maggior ragione quello generazionale – esigono forme di accompagnamento adeguate ai processi di trasformazione e indirizzate a un progetto di vita professionale e personale di valore.

---

<sup>3</sup> L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi.

<sup>4</sup> Si tratta della proposta per il bilancio 2021-2027 della Commissione Europea del 2 maggio 2018, che costituisce la base per l'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione stessa. Tra i settori di interesse si trovano, gestione dei flussi migratori e delle frontiere dell'Unione, mobilità dei giovani, ricerca e innovazione.

Negli ultimi anni, specie dopo un periodo di crisi e di notevole aumento delle esigenze di flessibilità e versatilità, si fa ancor più centrale per le aziende l'esigenza di valorizzare e preservare il proprio *know-how* distintivo, quale risorsa per produrre innovazione fra processi produttivi e ambienti sociali, nonché territoriali.

Questa capacità o resilienza delle imprese è inevitabilmente connessa a quella di gestire i processi di ricambio e passaggio generazionale.

Si comprende ancor di più, quindi, l'importanza di approfondire il tema del passaggio generazionale nell'impresa.

## 2. LE QUESTIONI E L'INQUADRAMENTO DEI C.D. NEGOZI TRANSMORTE: LA LOGICA DELLA SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

Come già detto, il tema dell'agevolazione del passaggio generazionale dell'impresa è ormai da tempo all'attenzione degli operatori del settore non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

Occorre precisare che non è corretto parlare di successione "nell'impresa", in quanto, sul piano tecnico-giuridico, l'impresa (quale *attività d'impresa ex art. 2082 cod. civ.*) è insuscettibile di formare oggetto di successione. Al contrario, formano oggetto di successione i beni produttivi dell'imprenditore defunto, ossia l'azienda o le partecipazioni sociali nel caso di azienda esercitata in forma societaria<sup>5</sup>.

A livello nazionale l'attenzione è spesso concentrata su singole problematiche, sviluppandosi l'interesse per i c.d. negozi transmorte (donazione con effetti *post mortem*, contatto a favore di terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, clausole di statuti societari, negozi fiduciari, etc.).

Tuttavia, non si può sottacere l'interesse di individuare ed analizzare le più complesse operazioni di pianificazione proposte dal mondo economico-finanziario per salvaguardare il "valore imprenditoriale" (*trust* variamente costruiti, *holding di famiglia*, *private equity*, pianificazione assicurativa).

Tali costrutti sono nati dall'esigenza di superare i limiti stringenti all'autonomia testamentaria e alla proprietà privata (derivanti dalla successione necessaria e dal divieto dei patti successori), considerati ancor più angusti quando si ha riguardo alla natura produttiva di taluni beni, che, per la loro intrinseca finalità, sono retti dalle logiche contrattuali.

---

<sup>5</sup> SCHLESINGER P., *Interessi dell'impresa e interessi familiari nella vicenda successoria*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, Padova, 1995, 133; MONCALVO F.A., *Le disposizioni aventi ad oggetto l'impresa e i rapporti societari*, in *Le disposizioni testamentarie*, diretto da BONILINI G., Torino, 2012, 327-328.

Il rischio è di porre in insanabile contrasto il tema del passaggio generazionale col diritto ereditario. Scopo del presente lavoro, invece, è ricercare un proficuo dialogo che superi una incomponibile giustapposizione di interessi, quelli tipicamente contrattuali e quelli successori.

Per comprendere questo rapporto tra interessi eterogenei, occorre indagare le logiche sottese a due prospettive diverse tra loro, quella del diritto ereditario e quella dell'impresa<sup>6</sup>.

È stato evidenziato che la "logica dello scopo" del nostro sistema successorio consiste nell'assicurare un equilibrio tra due interessi che possono entrare in conflitto tra loro: quello del *de cuius* di decidere liberamente dei propri beni *post mortem* e quello della famiglia a raccogliere una parte di questa ricchezza.

Proprio per impedire che questi due interessi possano insanabilmente scontrarsi il legislatore ha previsto la successione necessaria, che pone un limite al contempo al potere del *de cuius*, ma anche alle pretese degli eredi legittimari.

In tal modo, il sistema legale si occupa della successione *mortis causa* (testamentaria, legittima, necessaria, vocazione, delazione dell'eredità, etc.) nella sola prospettiva formale, prescindendo del tutto dai contenuti economici della ricchezza relitta<sup>7</sup>. Il sistema successorio a causa di morte non distingue se a cadere in successione sia un conto corrente, piuttosto che un appartamento, un fondo agricolo oppure un'azienda. Tuttavia tale circostanza, se non è presa in considerazione dalla legge, può interessare il *de cuius* oppure gli eredi, ovvero entrambi, specie quando nel cespite ereditario sia compreso un bene, come quello aziendale, che potrebbe ricevere "un trauma" a seguito della successione.

Sovente, infatti, si sottolinea l'elevata mortalità delle imprese familiari in occasione del passaggio generazionale. Si approfondisce, al-

---

<sup>6</sup> CACCAVALE C., *Contratto e successioni*, in *Tratt. del contr.*, a cura di ROPPO V., Milano, 2006, 407 ss. La logica successoria e quella pattizia sono diverse, però possono esservi delle interferenze.

<sup>7</sup> IUDICA G., *Il family buy-out come strumento di preservazione del valore dell'impresa nella successione mortis causa*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di SCALISI V., Milano, 2004, 595 s.; IUDICA G., *Fondazioni, fedecommesserie trusts e trasmissione della ricchezza familiare*, in *La trasmissione familiare della ricchezza: limiti e prospettive di riforma del sistema successorio*, a cura di BONILINI G., Padova, 1995, 87; BALESTRA L., *Attività d'impresa e rapporti familiari*, in *Tratt. teorico-pratico di dir. priv.*, II, diretto da ALPA G.-PATTI S., Padova, 2009, 461 ss.; LUCCHINI GUASTALLA E., *Gli strumenti negoziali di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si premiar al patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 303; in *Studi in onere di Giorgio Cian*, t. II, Padova, 2010, 1471.

trèsì, il profilo sociale e psicologico della persona dell'imprenditore nelle Piccole Medie Imprese nella scelta e nella difficoltà di trovare un proprio successore<sup>8</sup>.

Con particolare riferimento alla questione della successione nell'impresa, le cause del fallimento di una successione "naturale" sono molteplici: litigiosità, incapacità o disinteresse degli eredi, etc., come pure il fatto stesso che sia mancata la figura di riferimento dell'imprenditore, che si è creato una fama e un affidamento, il cui venir meno può comportare una perdita di valori. Il valore di un'impresa è costituita anche (e specie nelle piccole medie imprese) dalla qualità personale del *dominus*.

La morte dell'impresa con l'imprenditore ha ricadute sociali, non solo per i creditori e i lavoratori, ma anche a livello nazionale, considerando la contribuzione alla creazione del PIL. Si disperdono capitale finanziario e patrimonio di conoscenze, si perdono posti di lavoro.

Si è parlato anche di *responsabilità sociale* dell'impresa. Già la Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale<sup>9</sup>. Non a caso si evidenzia che l'azienda non è un bene comune e si preferisce qualificarla bene sociale<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> ZANCHI G., *Trasmissione inter-generazionale della ricchezza d'impresa e autonomia privata*, Padova, 2011; VOLA P., *La pianificazione del passaggio generazionale nelle family firms*, Torino, 2012; MONTECAMOZZO C.F., *Guida al passaggio generazionale nelle Pmi: come assicurarsi la continuità imprenditoriale nell'impresa di famiglia*, Milano, 2012; DUTTA A., *La continuità intergenerazionale dell'impresa come finalità del diritto successorio?*, in *Dir. success. e fam.*, 2015, 915; SCIARRINO V., *Famiglia e impresa: convivenza, conflitti e trapasso generazionale*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, 784 s.; PALAZZO M., *La circolazione delle partecipazioni e la governance nelle società familiari nella prospettiva successoria*, in *Riv. not.*, 2007, 1375.

<sup>9</sup> Sull'importanza dell'impresa familiare si era espresso, in termini enfatici il Tribunale Federale costituzionale tedesco, avendo ritenuto l'impresa familiare di dimensione piccola o media un'istituzione idonea a perseguire interessi generali: *Derartige Betriebe, die durch ihre Widmung für einen konkreten Zweck verselbständigt und als wirtschaftlich zusammengehörige Funktionseinheit organisiert sind, sind in besonderer Weise gemeinwohlgebunden und gemeinwohlverpflichtet: Sie unterliegen als Garant von Produktivität und Arbeitsplätzen insbesondere durch Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern, das Betriebsverfassungsrecht, das Wirtschaftsverwaltungsrecht und durch die langfristigen Investitionen einer gesteigerten rechtlichen Bindung* (BVERFG, 22 giugno 1995 – 2 BvR 552/91).

D'altra parte, anche il legislatore tedesco nei lavori di preparazione del BGB riconobbe il pericolo che le regole del diritto delle successioni (in particolare, della *Plifchtheilsrecht*) favorissero la frammentazione delle imprese e dessero luogo a pregiudizi economici.

<sup>10</sup> LUPETTI M.C., *Le assegnazioni dell'imprenditore o del titolare di partici-*



Ad ogni modo, in linea generale la successione *mortis causa* è indifferente alla qualità dei soggetti chiamati all'eredità e alla natura dei beni caduti in successione, per cui i chiamati succedono in quote ideali nel patrimonio ereditario secondo le regole proprie di concorso, con la potestà di chiedere poi la divisione dei beni<sup>11</sup>. È il *c.d. principio dell'unità della successione*, espressione della funzione più intima del diritto ereditario, cui fanno eccezione pochissime ipotesi legislativamente previste in considerazione di particolari interessi che esigono, per la loro soddisfazione, un'alterazione dell'ordine successorio in base alla qualità personali dei soggetti interessati, ovvero un riconoscimento di diritti successorî a persone diverse dai chiamati secondo le regole ordinarie.

Tali eccezioni costituiscono le *c.d. successioni anomale*: art. 2122 comma 2° cod. civ. (successione nel diritto alle indennità previste dagli artt. 2118 e 2120 cod. civ. in caso di morte del prestatore di lavoro); art. 12 *bis* l. n. 74/1987 (diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro a favore del coniuge divorziato che non sia passato a nuove nozze e che fruiva dell'assegno divorziale); l. n. 392/1978 art. 6 (successione nel contratto di locazione ad uso abitativo in caso di morte del conduttore a favore del coniuge, dei parenti e degli affini con lui abitualmente conviventi) e art. 37 (successione nel contratto di locazione ad uso commerciale a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, hanno diritto a continuare l'attività); art. 49 l. n. 203/1982 (diritto agrario ereditario).

Date queste eccezioni, la regola, tuttavia, è che le norme della devoluzione sono neutre rispetto alla natura dei beni che ne sono oggetto, con l'ulteriore interrogativo di individuare il fondamento della successione legittima, che vedremo nel prosieguo<sup>12</sup>.

In tema di successione nell'impresa non vi sono regole derogatorie speciali (se si fa eccezione del patto di famiglia, che, però, non ha sempre avuto il successo e l'effetto auspicati) e ci si deve confrontare

*zioni sociali nei patti di famiglia*, in *Soc.* 2007, 2, 143 ss.; CARUNCHIO S., *Tassazione del patto di famiglia quale atto gratuito*, in *Fisco*, 2018, 3741.

<sup>11</sup> PALAZZO A., *Le successioni*, I, Milano, 2000, 5-6; LANDINI S., *Trasferimenti di azienda e successioni*, in *Rent to buy di azienda*, in *I Quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Gruppo 24 ore, 2016, 90; BALESTRA, *Attività d'impresa*, cit., 465; IEVA M., *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008, 20.

<sup>12</sup> PALAZZO A., *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.* IUDICA e ZATTI, 1, Milano, 2000, pp. 5-6; GIULIANO M., *Diritto successorio, beni d'impresa e passaggio generazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 929; DOSSETTI M., *Principi generali*, in *Tratt. diritto delle successioni e donazioni*, diretto da BONILINI, III, 758 s.; AZZARITI, *op. cit.*, 311.

con *almeno tre limiti all'autonomia testamentaria*: quello del divieto dei patti successorî (espressione del principio della esclusività del testamento come atto dispositivo *mortis causa*) e quello della c.d. successione necessaria o dei legittimarî, ai quali si affianca il divieto di sostituzione fidecommissoria.

L'eredità si devolve o per legge o per testamento (art. 457 cod. civ.). Non è, quindi, ammessa una successione per contratto, ostandovi espressamente il divieto dei patti successorî (art. 458 cod. civ.). Tale ultima previsione, in realtà, è una logica conseguenza di quanto disposto dall'art. 457 cod. civ. e sancisce in modo diretto quanto già sarebbe stato ricavabile dall'art. 457 cod. civ.<sup>13</sup>.

All'inizio si è parlato di "scopo" del sistema successorio e tale aspetto va chiarito. Come è noto, tre sono i pilastri della successione ereditaria: 1) l'esigenza sociale ed obbiettiva di continuità nei patrimoni; 2) la proprietà privata e la libertà di disporre; 3) il solidarismo familiare<sup>14</sup>.

Ammessa la trasmissibilità di rapporti patrimoniali, riconosciuta la proprietà privata e la libertà di disporre, l'ultima chiave di lettura del sistema successorio a causa di morte è stata individuata dal Legislatore non in qualsiasi formazione sociale (art. 2 Cost.), ma in quella specifica che è la famiglia (art. 29 s. Cost.), «la cui tutela ha radice in un interesse di ordine superiore», che la differenzia da altri modelli di convivenza<sup>15</sup>.

Questo almeno nel sistema codicistico, perché, come noto, la l. 20 maggio 2016, n. 76 ha coniato l'istituto dell'*unione civile tra persone dello stesso sesso*, dettandone la disciplina. Il comma 21° opera, tuttavia, un rinvio netto alla disciplina della c.d. successione familiare e non opera una modifica del codice civile<sup>16</sup>. Pertanto, il sistema codicistico contiene, formalmente, il riferimento alla famiglia.

<sup>13</sup> DELLE MONACHE S., *La libertà di disporre mortis causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 470; IEVA, *I fenomeni*, cit., 20 ss.

<sup>14</sup> Si veda almeno MENGONI L., *Successione legittima*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, diretto da CICU e MESSINEO, XLII, t. 1, Milano, 1961, 10 s.

<sup>15</sup> AZZARITI G., *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, diretto da BIGIARI W., Torino, 1989, 311. BALESTRA L., *La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione*, in *Fam. e dir.*, 2016, 919, ricorda che «l'odierna realtà sociale si caratterizza per l'esistenza di una pluralità di modelli di convivenza non fondata sul matrimonio tra loro assai diversi, sia sotto il profilo della struttura, sia avuto riguardo alle finalità perseguite dai soggetti liberamente determinatisi ad instaurare una comunione di vita».

<sup>16</sup> Il comma 21° dell'unico articolo della legge in esame prevede la disciplina ereditaria: alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni previste dal capo III (indegnità) e dal capo X (disciplina dei legittimarî) del titolo I, dal

Non si può, poi, dimenticare che il fondamento primario della successione ereditaria risiede nell'*esigenza sociale ed obbiettiva di continuità nei patrimoni*. Il nostro sistema, da una parte, assicura il valore della proprietà privata e la sua trasmissione e, dall'altra, tiene, in considerazione gli interessi dei familiari dell'ereditando, privilegiandoli rispetto agli estranei<sup>17</sup>.

Non si può prescindere dal tenere in debita considerazione la *necessità* dell'effetto successorio: in quanto presupposto assiologico, è inutile giustificarlo in base alle diverse ragioni discrezionali del legislatore in ordine alla direzione della delazione<sup>18</sup>. Scopo della successione è individuare un successore.

Con riferimento alla successione legittima, non si manca di sottolineare che il valore politico-sociale della famiglia, posto alla base dell'organizzazione collettiva ed assunto a rango costituzionale, è il fondamento della successione legittima (altro aspetto è, poi, indagare le ragioni della scelta legislativa nell'individuare concretamente i successibili, che possiamo solo accennare in nota)<sup>19</sup>.

---

titolo II (disciplina delle successioni legittime) e dal capo II (collazione) e dal capo V *bis* (patto di famiglia) del titolo IV del libro secondo del cod. civ. Per completezza si tenga presente che il precedente comma 17° prevede che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità previste dagli artt. 2118 e 2120 cod. civ. vanno corrisposte anche alla parte dell'unione civile.

<sup>17</sup> BONILINI G., *La successione a causa di morte*, in *Trattato di dir. delle successioni e donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 30 s.; D'ALOIA A., *La successione mortis causa nella Costituzione*, in *Trattato di dir. delle successioni e donazioni*, diretto da BONILINI, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 38 s.; MASUCCI S.T., *Le successioni mortis causa in generale*, in *Diritto civile*, diretto da LIPARI e RESCIGNO, II, *Successioni, donazioni, beni, I, Le successioni e le donazioni*, Milano, 2009, 10, che evidenzia che il fenomeno successorio è necessario e risponde ad esigenze di ordine pubblico, sol pensando all'irrelevanza che vi sia o meno un incremento patrimoniale del successore o addirittura che vi siano beni del defunto. Sottolinea l'aspetto della necessità del fenomeno successorio, DELLE MONACHE S., *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, 7-12.

<sup>18</sup> DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema*, cit., 10.

<sup>19</sup> MASUCCI, *op. cit.*, 230; AZZARITI G., *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, diretto da BIGIAMI, Torino, 1989, 311. Con particolare riferimento alla successione dei legittimari dal punto di vista codicistico, le ragioni di tale scelta sono state variamente individuate e ancor oggi se ne discute: i legittimari già godevano dei benefici traibili dal patrimonio del *de cuius*; hanno loro stessi contribuito a creare o conservare il patrimonio ereditario; o semplicemente si ritiene giusto riconoscere agli stretti congiunti una posizione di preferenza rispetto agli altri chiamati all'eredità: BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2020, 155 ss.

A questa idea “sociale” si contrappone quella che esalta l’interesse dei suoi singoli componenti, piuttosto, appunto, che la famiglia in sé<sup>20</sup>.

Nel processo di progressiva parificazione tra i componenti della famiglia e di mutamento sociale, oggi il diritto successorio pone i soggetti sul medesimo piano a prescindere dal sesso o dalla discendenza meramente naturale, dando rilevanza ai vincoli fondati sugli

---

PALAZZO, *Le successioni*, cit., 5-6; GIULIANO M., *Diritto successorio, beni d’impresa e passaggio generazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 929; DOSSETTI M., *Principi generali*, in *Tratt. diritto delle successioni e donazioni*, diretto da BONILINI, III, 758 s.; AZZARITI, *op. cit.*, 311, che vede il fondamento razionale della successione legittima nel bisogno di supplire alla mancata o incompleta ultima volontà del *de cuius*; BONILINI, *Manuale*, cit., 38 e 239 s.; CUFFARO V., *Le successioni*, in *Famiglia e successioni*, a cura di ROSSI CARLEO, BELLISARIO, CUFFARO, Torino, 2005, p. 163; LUCCHINI GUASTALLA E., *Gli strumenti di trasmissione della ricchezza familiare: dalla donazione si premiar al patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 303.

D’altra parte, abbandonate le idee della presunta volontà del defunto e della comproprietà familiare, si vede come fondamento della successione legale la tutela dell’interesse individuale dei successibili: CATTANEO G., *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Trattato dir. priv.* RESCIGNO, 5, Torino, 2002, p. 427; MENGONI L., *Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. comm.* CICU e MESSINEO, XLIII, t. 1, Milano, 1961, 14, che evidenzia non l’interesse collettivo-familiare, ma quello individuale dei parenti e del coniuge di acquisire al proprio patrimonio l’eredità, nella logica della reciproca solidarietà; solo indirettamente la successione legittima realizza l’interesse collettivo alla conservazione economico-sociale della famiglia, che viceversa costituisce lo scopo immediato della successione necessaria; PALAZZO, *op. cit.*, 452; GABRIELLI G., *Il regime successorio nella famiglia*, in *Dir. fam.*, 2005, 1285 s., per una disamina del fondamento del limite all’autonomia testamentaria a favore dei riservatari, tra un fondamento soggettivo (provvedere dopo la morte al benessere di persone strettamente legate al titolare del patrimonio) oppure oggettiva (destinazione del patrimonio a quei componenti del gruppo familiare che con i loro apporti, materiali e/o immateriali, ne rendano di regola possibile la formazione e a quelli in vista delle cui esigenze di regola la formazione stessa è operata).

LISERRE A., *Introduzione*, in *Tratt. dir. priv.* RESCIGNO, 5, Torino, 2002, 9 e 21 s. osserva che la vicenda ereditaria è funzionalizzata alla protezione di interessi in ogni caso coerenti con quelli posti a base dal sistema codificato di organizzazione del processo economico. Scopo della successione legittima non è più la conservazione e la trasmissione della ricchezza, ma elevazione economica dei soggetti più deboli del gruppo familiare.

<sup>20</sup> CATTANEO, *La vocazione necessaria*, cit., 427 s.; MENGONI L., *Successione legittima*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XLIII, t. 1, Milano, 1961, 14, che evidenzia non l’interesse collettivo-familiare, ma quello individuale dei parenti e del coniuge di acquisire al proprio patrimonio l’eredità, nella logica della reciproca solidarietà; solo indirettamente la successione legittima realizza l’interesse collettivo alla conservazione economico-sociale della famiglia, che viceversa costituisce lo scopo immediato della successione necessaria; PALAZZO, *Le successioni*, cit., 452.

affetti con prevalenza rispetto a quelli *meramente* di sangue. *La considerazione della famiglia, in definitiva, è soltanto nel senso di assicurare ai suoi componenti, nella materia ereditaria, il soddisfacimento dei bisogni della vita, non già di quelli connessi al lignaggio*<sup>21</sup>. L'accentuazione degli interessi individuali porta a riconoscere che il fondamento della successione a causa di morte riposa nell'esigenza di far rispettare l'*officium pietatis*<sup>22</sup>.

Per questa via l'istanza di attribuire ai familiari il patrimonio rischia, paradossalmente, di venire fortemente limitata, perché si fonda su una più limitata idea di assistenza e al massimo di mantenimento.

### 3. (SEGUE) LE QUESTIONI E L'INQUADRAMENTO DEI C.D. NEGOZI TRANSMORTE: LA LOGICA DEL "CONTRATTO"

Da quanto esposto finora emerge che le regole successorie a causa di morte rispondono ad interessi diversi rispetto a quelli sottesi alla trasmissione di un bene produttivo.

In questo senso, però, pare utile considerare la divergenza non come contrapposizione (insanabile) di interessi, ma diversa considerazione di logiche eterogenee, che può e deve trovare una composizione e non, invece, fermarsi ad una giustapposizione.

Così, mentre nel rapporto testamento – successione necessaria – successioni anomale – sostituzione fidecommissaria – divieto dei patti successori vengono in considerazione interessi di protezione e tutela tramite strumenti legali, nel caso di strumenti alternativi al testamento vengono in rilievo interessi patrimoniali, diversi da quelli legali fondati sull'idea di mantenimento o di solidarietà familiare. Conseguenze anche che tali strumenti alternativi non possono giovare delle caratteristiche e delle logiche proprie degli strumenti legali accennati<sup>23</sup>.

Posta questa diversità ontologica di interessi, si evidenzia che la necessità di superare il rigido assetto ereditario/testamentario nasce da un'unica esigenza strutturale e funzionale, scomponibile in due facce: primariamente, la natura produttiva dei beni (impresa e azienda) richiede un tipo di trasmissione conforme alla particolare desti-

---

<sup>21</sup> BONILINI, *La successione*, cit., 37-38. D'altra parte, LISERRE, *op. cit.*, 9 e 21 s. osserva che la vicenda ereditaria è funzionalizzata alla protezione di interessi in ogni caso coerenti con quelli posti a base dal sistema codificato di organizzazione del processo economico. Scopo della successione legittima non è più la conservazione e la trasmissione della ricchezza, ma elevazione economica dei soggetti più deboli del gruppo familiare.

<sup>22</sup> GABRIELLI G., *Il regime successorio nella famiglia*, in *Dir. fam.*, 2005, 1285 s.

<sup>23</sup> PALAZZO, *Le successioni*, cit., 47; ZOPPINI, *Profili sistematici*, cit., 275.

nazione dei beni stessi ed eventualmente alla qualità e ai bisogni dei soggetti ai quali vengono trasmessi in relazione oggettiva ai beni stessi. Secondariamente, lo strumento negoziale potrà essere quello proprio *contrattuale*, così come in tutte le fasi della gestione dell'impresa, dunque anche nel passaggio generazionale, naturalmente nel rispetto dei limiti di legge a favore, sostanzialmente, dei familiari stretti.

Detto diversamente, si evidenzia l'esigenza di superare il rigido regolamento testamentario (unilateralmente predisposto) a favore di un confronto bi- o pluri-laterale, tipico dell'impianto contrattuale<sup>24</sup> e perciò consono all'attività di impresa.

D'altra parte, questi particolari beni produttivi sono, per loro natura, votati a realizzare particolari obiettivi o finalità.

Si pone, dunque, l'interesse per la ricerca di quei modelli contrattuali rinvenibili nell'ordinamento e compatibili e rispettosi dei limiti di legge, pena la nullità o l'inefficacia di tali strumenti contrattuali.

La questione è assai complessa, perché vede intrecciarsi la famiglia al mercato/impresa<sup>25</sup>. A questo delicato equilibrio pare completamente disinteressato il diritto ereditario, incentrato, come detto, sul *principio dell'universalità della successione*, che si traduce nell'indifferenza delle regole successorie rispetto alla qualità dei soggetti e dei beni e nella riconduzione ad un'ottica patrimoniale del diritto ereditario<sup>26</sup>.

Nel bilanciamento famiglia-mercato, spesso lo strumento testamentario viene ritenuto non adatto, alla luce dei suoi caratteri tipici (unilateralità, segretezza, revocabilità, inidoneità ad anticipare gli effetti traslativi rispetto al momento morte), ossia risulta non coerente col principio consensualistico sotteso alla logica imprenditoriale<sup>27</sup>.

È un dato di fatto che l'impresa risponde a fattori quali competizione, efficienza, allocazione delle risorse e rischio, mentre la famiglia e la successione a solidarietà e protezione<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> PALAZZO, *Le successioni*, 48; LUCCHINI GUASTALLA, *op. cit.*, 304-305; BALESTRA, *Attività d'impresa*, cit., 462-463; LIPARI N., *Prospettive della libertà di disposizione ereditaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. div.*, 2016, 799.

<sup>25</sup> CACCAVALE, *op. cit.*, 407 ss.; SCIARRINO, *op. cit.*, 784.

<sup>26</sup> PALAZZO, *Le successioni*, cit., 5-6.

<sup>27</sup> ZANCHI, *Trasmissione*, cit., 56-57; PALAZZO, *Successione*, 48; MANES P., *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contr. e impr.*, 2006, 539 s.; LUCCHINI GUASTALLA, *op. cit.*, 304-305.

<sup>28</sup> BORTOLUZZI A., voce *Successione nell'impresa*, in *Dig.*, sez. *Commerciale*, Torino, 2003, 4 ss.; BORTOLUZZI G.-BORTOLUZZI A., *Il trasferimento d'azienda*, Torino, 2010, 122 ss.; SCIARRINO, *op. cit.*, 784.

Ecco perché si evidenzia il possibile scontro tra la logica del contratto e quella delle successioni.

Sin dalla Racc. Commissione CE 7 febbraio 1994, è noto l'interesse generale per il tema del passaggio generazionale nelle PMI. Come già detto, il sistema successorio attuale mostra limiti importanti ove sia necessario avere uno speciale riguardo alla natura dei beni produttivi trasmessi.

Se nel nostro ordinamento non è ammessa una chiamata alla successione per contratto, nondimeno si tende a riconoscere validità a schemi contrattuali con effetti *post mortem*, diversi dai patti successori vietati. Si parla delle c.d. "alternative convenzionali al testamento" o "successioni anomale per contratto" o ancora "negozi transmorte", rispetto ai quali l'evento morte non rappresenta la causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, bensì mera condizione o termine dal cui accadimento viene fatta dipendere la produzione degli effetti giuridici del negozio stesso. La morte non ha rilevanza causale (che ne determinerebbe la nullità alla stregua della disciplina dei patti successori)<sup>29</sup>.

Per distinguere tali negozi dagli atti *mortis causa*, si individuano tre caratteri: 1) l'uscita immediata ed attuale del bene dal patrimonio del disponente; 2) la definitività dell'acquisto da parte del beneficiario solo al momento della morte del disponente; 3) il potere di revoca che permane in capo al disponente<sup>30</sup>.

Si discute, come vedremo in seguito, di donazione con effetti *post mortem*, con riserva di usufrutto e sotto condizione di riversibilità in caso di premorienza del donatario, contratto a favore di terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante (se, però, ci si fosse riservati la facoltà di disporre e operare nel caso di deposito bancario a favore di terzo, il contratto sembrerebbe avere una causa di morte, poiché l'oggetto e l'entità dell'attribuzione non sono determinati al momento della disposizione e ciò potrebbe rendere nullo il negozio per contrarietà al divieto dei patti successori, salvo intendere il potere di disporre come espressione del potere di revoca), contratto di mantenimento vitalizio a favore di terzo, contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo (artt. 1920 ss. cod. civ.), clausole degli statuti societari riguardanti la morte del socio, negozi fiduciari, etc.

---

<sup>29</sup> PALAZZO A., *Negozi di trasmissione della ricchezza familiare e universalità del diritto civile*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di SCALISI V., Milano, 2004, 611 s.; CACCAVALE, *op. cit.*, 408 ss.; LUCCHINI GUASTALLA, *op. cit.*, 1474.

<sup>30</sup> Diffusamente, IEVA, *I fenomeni*, cit., *passim*; DELLE MONACHE, *La libertà*, cit., 469; BALESTRA, *Attività d'impresa*, cit., 463. Tradizionalmente la distinzione tra atti *mortis causa* e atti con effetti *post mortem* risale a GIAMPICCOLO G., *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954, 37 ss.

V'è da dire che tali negozi, pur configurandosi come contratti tra vivi con effetti *post mortem* e, così, rimanendo estranei al fenomeno successorio e alla relativa disciplina, incidono comunque sull'assetto dei futuri rapporti successorî conseguenti alla morte del disponente con particolare riferimento ai diritti riservati ai legittimarî. Se ricorre la gratuità dell'attribuzione integrano atti di liberalità "indirette", soggette a riduzione (art. 555 cod. civ.) e a collazione (art. 737 cod. civ.). Inoltre possono essere revocati per ingratitudine e per sopravvenienza di figli<sup>31</sup>.

Oltre tale inquadramento generale, da anni si sono proposte *specifiche* soluzioni, per lo più provenienti dal mondo economico-finanziario, per cercare di risolvere la questione più particolare del *passaggio generazionale nell'impresa*. Come si vedrà, spesso tali costruzioni sono la risultante di una composizione di più figure o meccanismi negoziali, che si caratterizzano, così, per la loro complessità (*trust* variamente congegnati, *private equity*, forme di finanziamento per le forme di *management buy-in* o *buy-out*, pianificazione assicurativa con *partnership protection*, etc.). I problemi di fondo, tuttavia, rimangono sempre gli stessi: confronto con la disciplina dei patti successorî e della successione necessaria, oltre che il peculiare aspetto della natura dei beni in questione e dell'interesse all'ottimizzazione fiscale, proprio nell'ottica del contratto/impresa sottesa.

Tornando in ambito ereditario, si deve evidenziare l'interesse del codice civile per gli atti *inter vivos* posti in essere dal *de cuius* in diversi istituti (riunione fittizia, collazione, imputazione delle donazioni alla quota di riserva, etc.).

In altri istituti del libro II del cod. civ. è più marcata l'attenzione per la pianificazione successoria (legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima, divisione ereditaria, *institutio ex re certa*, testamento e donazione). V'è da dire che tali ipotesi non necessariamente sono rette da un disegno pianificatorio e sono operanti solo al momento della morte del testatore.

Pertanto, l'analisi delle questioni non può prescindere, alla fine, da un'adeguata conoscenza anche dei tradizionali strumenti testamentarî a disposizione dell'ereditando. Anzi, l'uso accorto e consapevole del testamento può rimanere irrinunciabile o, quanto meno, utile a sostenere il passaggio generazionale<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> DELLE MONACHE, *La libertà*, cit., 469 e 491 ss., che osserva anche che tali negozi rimangono comunque assoggettati alla previsione dell'art. 809 cod. civ., ove costituiscono lo strumento per realizzare una liberalità indiretta.

<sup>32</sup> Quale strumento di attuazione e di valorizzazione di interessi variegati *post mortem*, il testamento costituisce un istituto socialmente rilevante, ove il legame volontà-sentimento dell'uomo è quanto mai presente, forte e rilevante: BONILINI, voce *Testamento*, cit., 340. Anche se l'istituto testamentario è ritenuto



#### 4. VALUTAZIONI SUL SISTEMA NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come già detto, l'eredità si devolve o per legge o per testamento e non è ammessa una successione per contratto.

In linea generale, la successione *mortis causa* è indifferente alla qualità dei soggetti chiamati all'eredità e alla natura dei beni caduti in successione, per cui i chiamati succedono in quote ideali nel patrimonio ereditario secondo le regole proprie di concorso.

Solo in poche ipotesi legislativamente previste (le c.d. successioni anomale) vi è un'alterazione dell'ordine successorio in base alla qualità personali dei soggetti interessati, ovvero un riconoscimento di diritti successorî a persone diverse dai chiamati secondo le regole ordinarie.

In tema di successione nell'impresa, però, non vi sono regole derogatorie speciali (se si eccettua il patto di famiglia).

Ad onor del vero, il disinteresse del Legislatore per la questione della pianificazione successoria non è assoluta, in quanto sono rinvenibili nel sistema normativo istituti o previsioni che mirano ad agevolare la successione nell'attività d'impresa.

Occorre riconoscere che la legge ha cercato di supportare la successione imprenditoriale. Si pensi a:

- l. agraria n. 203/1982 sul diritto degli eredi che risultino aver esercitato o che continuino ad esercitare sui fondi l'attività agricola in qualità di imprenditori;
- l'art. 230 *bis* cod. civ. sulla prelazione a favore ai partecipanti all'impresa familiare;
- l'art. 722 cod. civ. estende le norme sull'indivisibilità ai beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale;
- la riforma del diritto societario del 2003 all'art. 2355 *bis* comma 3° cod. civ. per le s.p.a. e all'art. 2469 comma 2° cod. civ. per le s.r.l. si occupa delle clausole di predisposizioni successoria. Sostanzialmente prevede la possibilità di clausole di regolazione del trasferimento anche a causa di morte delle partecipazioni sociali, fermo il rispetto di limiti quali il diritto di recesso e della liquidazione;
- l'art. 768 *bis* cod. civ. sul patto di famiglia.

Non si può, poi, dimenticare la favorevole legislazione fiscale sulla tassazione dei trasferimenti a causa di morte di aziende. Rinviando l'approfondimento alla parte dedicata e alle trattazioni specialistiche, in questa sede è sufficiente pensare al principio di neutralità fiscale ai fini

---

to, a volte, inadeguato o addirittura desueto, rappresenta ancor oggi uno strumento usato e diffuso e si registra, nei Paesi industrializzati, un netto ritorno questo negozio, quale mezzo giuridico «utile per imprimere una certa destinazione ai beni oltre la vita della persona»: RESCIGNO, *Attualità*, cit., 4-5; PALAZZO M., *op. cit.* 530 s.